

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE E PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento comunale per la fornitura dell'acqua potabile e per la tutela delle acque dall'inquinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20/12/1999;

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari n. 40 del 27/12/2001 e n. 28 del 25/10/2002 con le quali si è provveduto a modificare il predetto regolamento;

VISTE le seguenti normative in materia di tutela delle acque per l'insediamento: Legge 319/1976, L. 36/1994, D.Lgs. 152/1999, D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA, inoltre, la Legge Regionale 08/09/1999, n. 27 ad oggetto: "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n° 4149 del 02/12/2005 ad oggetto "Applicazione della L.R. 27/99 e ss.mm.ii - Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato";

ATTESO CHE, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla L.R. 27/99 è stato ridefinito il metodo per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;

RITENUTO, quindi, opportuno procedere all'approvazione di un nuovo testo regolamentare anziché apportare modifiche al regolamento attualmente in vigore;

VISTO l'allegato regolamento composto da n° 41 articoli;

SENTITO il parere del responsabile del servizio;

RITENUTO il nuovo testo di regolamento per la fornitura dell'acqua potabile e per la tutela delle acque dall'inquinamento meritevole di approvazione;

CON il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. b) della L.R. 19/08/98 n° 46;

ALL'UNANIMITA' di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il regolamento per la fornitura dell'acqua potabile e per la tutela delle acque dall'inquinamento, nel testo composto da n. 41 articoli;
2. DI ALLEGARE alla presente deliberazione il regolamento di cui sopra per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI STABILIRE CHE tale regolamento sostituisce ogni altra disposizione comunale in materia di fornitura dell'acqua potabile e tutela delle acque dall'inquinamento.

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELL' ACQUA POTABILE E PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO.

-TITOLO I -

CAPO I - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI-

ART. 1 SERVIZI FORNITI

1. Il Comune fornisce in distribuzione l'acqua potabile con concessione di erogazione derivata dal civico acquedotto, ed i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, scarico e depurazione delle acque di rifiuto provenienti dai fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti secondo le proprie competenze e le condizioni e modalità di cui agli articoli seguenti.

ART. 2 TITOLARIETA' DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni sono date a tutti coloro, aventi i requisiti di proprietari di immobili o nel caso previsto dall'art. 10 c. 1 – titolari di attività commerciali e/o industriali - che ne facciano richiesta, per fornire acqua potabile alle loro proprietà od abitazioni, e purché si abbiano le condizioni perché l'acqua possa, per carico proprio, giungere nel punto di consegna.
2. Il richiedente che non sia proprietario dello stabile a cui fornire l'acqua, o dello stabile da attraversare con la tubazione di presa, dovrà procurarsi il consenso incondizionato scritto del proprietario.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di non accogliere quelle domande di concessione che, a suo insindacabile giudizio, presentassero qualche inconveniente per l'erogazione dell'acqua.

ART. 3 RICHIESTA E CONTRATTO

1. La concessione viene rilasciata in seguito alla richiesta presentata dal proprietario dell'immobile asservito o dall'interessato nel caso previsto dal c. 1 dell'art. 10 del presente regolamento (vulture per attività commerciali e/o industriali), mediante visto del Funzionario responsabile.
2. Si dà luogo successivamente alla stipula di apposito contratto di somministrazione, su apposito modulo fornito dal Comune.

ART. 4
SPESE DI CONTRATTO E TASSE

1. Le spese di contratto, la sua eventuale registrazione, sono a carico del Concessionario e devono essere da questi anticipate all'atto della stipulazione, così dicasi per qualsiasi altra spesa di bolli, diritti di segreteria od altri atti derivanti dalla concessione.
2. Qualunque tassa erariale che venisse imposta sulle concessioni di acqua o sugli apparecchi di misura, sarà a carico esclusivo del Concessionario e verrà pagata a richiesta.
3. Il contratto, oltre ai dati anagrafici e fiscali del richiedente, le clausole fra le parti, deve obbligatoriamente riportare il numero utente, la matricola del contatore e gli estremi catastali delle unità immobiliari asservite.
4. Il numero utente identifica il contatore, l'ubicazione dello stesso e il proprietario.

ART. 5
DECORRENZA DEI CONTRATTI

1. Tutti gli obblighi relativi alla concessione di acqua potabile, hanno effetto per le parti, dalla firma del contratto, che avviene mediante scrittura privata come da modello predisposto dal Comune.

ART. 6
SCADENZE

1. Agli effetti della regolarità delle scadenze annuali delle letture dei consumi dell'acqua potabile, le scritture nuove di concessione decorrono dal primo gennaio dell'anno in corso, qualora siano stipulate nei primi nove mesi dell'anno e dal primo gennaio dell'anno successivo, qualora la stipulazione abbia avuto luogo nel quarto trimestre dell'anno.
2. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura sia posteriore alla installazione del contatore i canoni di allontanamento acque reflue e di depurazione vengono determinati in base alla lettura effettuata all'atto dell'allacciamento alla pubblica fognatura.

ART. 7
DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La concessione è fatta per un triennio, rinnovabile tacitamente per eguali periodi, salvo disdetta scritta da darsi con lettera raccomandata o resa direttamente presso l'ufficio tributi del Comune, tre mesi prima della scadenza del contratto dal Concessionario o salvo risoluzione anticipata ex art. 9 (risoluzione del contratto) del presente regolamento.

ART. 8
DOMICILIO LEGALE

1. Agli effetti del contratto di concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio legale nel luogo in cui è fatta la fornitura dell'acqua.

ART. 9

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si dà luogo a risoluzione anticipata del contratto di concessione, con effetto dal primo giorno dell'anno successivo alla richiesta di cui al precedente articolo 7 (durata delle concessioni), nei seguenti casi:
 - a) demolizione o incendio del fabbricato servito;
 - b) cessazione completa dell'esercizio o industria;
 - c) quanto si stipuli uno o più nuovi contratti per il medesimo fabbricato;
 - d) nel caso di trasloco dell'unico utente inquilino, se titolare di contratto di concessione. In tal caso il proprietario deve provvedere alla stipula di altro contratto o chiedere la soluzione del contratto;
 - e) richiesta del concessionario;
2. Il Comune ha diritto di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza obbligo di motivazione e senza oneri, obblighi, risarcimenti danni od altro verso il Concessionario, nei seguenti casi:
 - a) se il Concessionario è addivenuto alla vendita, trapasso o divisione, di tutto o parte dell'immobile servito dall'acquedotto comunale senza dare preventiva comunicazione al Comune stesso;
 - b) nei casi previsti dagli articoli 30 (cause di sospensione del servizio) e 32 (omissioni o ritardo nei pagamenti) e del presente Regolamento;
 - c) morte del Concessionario senza che vi siano subentrati degli eredi;
 - d) cambiamento della ditta concessionaria, senza che vi sia stata tempestiva comunicazione al Comune;
 - e) qualora la fornitura dell'acqua dia luogo ad inconvenienti al servizio generale di erogazione dell'acqua potabile, oppure non possa effettuarsi regolarmente per ragioni tecniche, di altimetria o per altri motivi.

ART. 10

VOLTURA

1. Il Comune può accordare al Concessionario, dietro domanda scritta, nel caso di intestazioni ad attività commerciali e/o industriali di volturare il contratto ad altra persona alla quale viene concessa la disponibilità dell'unità immobiliare. In tal caso, il Concessionario otterrà di liberarsi dai propri impegni, solo quando il successore stipuli un regolare contratto di fornitura che valga di continuazione, e quando il Comune abbia, per iscritto, riconosciuto che tale nuovo contratto sostituisce il precedente.

ART. 11

TRAPASSI

1. Il Concessionario che addivene alla vendita dello stabile, esercizio, industria od alloggio ecc. servito di acqua potabile, è tenuto a darne avviso al Comune, pur rimanendo investito dagli impegni assunti fino a quando non abbia ottenuto la voltura di cui all'art. 10 (voltura).
2. In caso di morte del Concessionario, gli eredi debbono avvertire il Comune ad accettare e sottoscrivere la voltura del contratto a proprio nome.
3. Il Concessionario, non proprietario (Concessionario inquilino), in caso di trasloco, ha l'obbligo di avvertire il Comune, allo scopo di ottenere la voltura o la risoluzione del contratto. Le concessioni fatte ai proprietari degli stabili, per atto registrato, si intendono obbligatorie anche nei confronti dei successori.

ART. 12
MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Le erogazioni dell'acqua potabile sono fatte sotto osservanza delle condizioni prescritte dal presente regolamento e di quelle altre risultanti dalle singole scritture di concessione.
2. L'Amministrazione del Comune fa espressa riserva di introdurre nel presente regolamento e nella tariffa, le modificazioni, soppressioni, aggiunte che si ritengono opportune, intendendo le medesime obbligatorie anche per coloro che già sono investiti di concessione di acqua potabile.

CAPO II -IMPIANTI-

ART. 13
TUBAZIONE DI PRESA

1. L'acqua viene derivata dalla conduttura principale mediante apposita tubazione di presa, la quale, con i relativi accessori idonei a sezionare la tubazione, termina all'estremità dell'attacco, dopo il contatore, attraverso al quale l'acqua è consegnata all'utente (Concessionario).
2. Qualora l'allacciamento alla tubatura principale comporti rilevanti costi o difficoltà tecniche, o sopravvengano convenzioni in merito fra i privati, l'amministrazione può far derivare una tubazione di presa da altra tubazione di presa esistente anziché dalla conduttura principale.
3. Nel caso di convenzioni fra i privati è necessario il preventivo assenso dell'Amministrazione.
4. La tubazione di presa è di proprietà del Concessionario.
5. Il Comune ha, in ogni tempo, il diritto di applicare alla tubazione di presa qualsiasi apparecchio accessorio di misura o di controllo e l'utente Concessionario deve averne cura.
6. Il Concessionario dà gratuitamente il libero passaggio ed appoggio attraverso i fondi ed immobili di sua proprietà alle tubazioni di acqua potabile, per il servizio sia pubblico che privato, nonché il libero accesso per le opere di manutenzione.
7. Per il tratto di tubazione ed opere accessorie, dalla tubazione principale dell'acquedotto comunale al contatore dei concessionari o concessionario, la manutenzione è a carico di questi ultimi.
8. E' vietato al Concessionario di intervenire in qualsivoglia modo sulle tubazioni dell'acquedotto comunale e derivazioni, comprese le opere accessorie eseguite dai privati, senza l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione comunale.

ART. 14
OPERE PER LE TUBAZIONI DI PRESA

1. La fornitura, posa, costruzione e manutenzione ed eventuali spostamenti della tubazione di presa, sono fatte esclusivamente a spese del Concessionario, secondo le norme tecniche o di convenienza dettate dal Comune.
2. Vanno effettuate a cura e spese del Concessionario le opere edili inerenti la tubazione di presa e le derivazioni (scavi, pozzetti, opere in muratura, ecc.), secondo le norme stabilite dall'Ufficio Tecnico. comunale e sotto controllo dello stesso.

ART. 15
CONDOTTE PRINCIPALI E CONTATORI

1. Sono a carico del Comune le opere di costruzione o manutenzione delle condotte principali.

ART. 16
SPESE PER LE TUBAZIONI DI PRESA

1. Le spese per la costruzione e la manutenzione delle opere di presa e dell'acquisto dei contatori sono a totale carico del Concessionario.
2. La costruzione e la manutenzione delle opere idrauliche di presa è fatta sotto il controllo diretto del Comune secondo le norme di cui agli articoli precedenti.
3. Il Comune ha sempre il diritto di eseguire, a sue spese, qualsiasi lavoro alla tubazione di presa.
4. Qualora si addivenga all'allacciamento di una tubazione di presa ad altra tubazione di presa esistente, conformemente al precedente art. 13 (tubazioni di presa), il nuovo Concessionario, divenendo comproprietario della tubazione di presa esistente, è tenuto a provvedere alle opere edili di propria pertinenza.

ART. 17
MANOVRE

1. La manovra dei rubinetti, saracinesche od altro dell'impianto di distribuzione dell'acqua potabile, spetta unicamente al Comune, al quale il Concessionario può rivolgersi in caso di necessità e con congruo preavviso nel caso di lavori programmati.
2. E' fatto divieto assoluto al Concessionario di manomettere od anche manovrare, gli apparecchi e le tubazioni del Comune fino al contatore compreso.
3. Delle manomissioni, il Concessionario è sempre responsabile ed eventuali danni verranno a Lui addebitati.
4. Il concessionario è obbligato a denunciare immediatamente i guasti che si verificassero.
5. Per la rottura, anche casuale, dei suggelli, è stabilita una penalità di Euro 100,00, senza pregiudizio delle conseguenze di legge.

ART. 18
DIRAMAZIONI INTERNE

1. Le diramazioni interne, a partire dal contatore, sono a carico del Concessionario, che ne dispone a suo giudizio, in modo però da evitare ogni pericolo di danni alle opere del Comune o comunque disturbi nel servizio di erogazione dell'acqua.
2. E' obbligo del Concessionario di evitare perdite d'acqua anche se possono essere registrate dal contatore ed è vietato nel modo più assoluto al Concessionario collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni, recipienti od altro, contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile, acqua commista a sostanze estranee o di altra provenienza, apparecchi a cacciata per latrine o provocare ritorni di acqua nell'acquedotto comunale ecc. senza i dovuti accorgimenti tecnici in modo che sia reso impossibile l'inquinamento delle acque scorrenti nelle tubazioni dell'acquedotto comunale.

3. Le dovute condizioni possono essere accertate dal Comune nel suo interesse e potranno essere controllate nel caso di modificazioni agli impianti ed alle diramazioni interne.
4. Riguardo a tali diramazioni, il Comune fa espressa riserva di introdurre, occorrendo, altre speciali prescrizioni.
5. Nelle diramazioni per le opere antincendio si osservano le prescrizioni del Titolo III, Capo II del presente Regolamento.

ART. 19 ISPEZIONI

1. Allo scopo di vigilare e che siano osservate le prescrizioni tutte delle scritture di concessione e del presente regolamento e di accertare le eventuali infrazioni, il Comune avrà sempre diritto di far procedere, a mezzo dei suoi preposti, ispezioni e verifiche, anche nell'interno degli stabili ove l'acqua viene condotta od usata.

CAPO III – CONCESSIONI -

ART. 20 CONTRIBUTO FISSO DI ALLACCIAMENTO -

1. All'atto della domanda per il primo allacciamento alla rete idrica comunale, i richiedenti devono corrispondere un contributo di allacciamento stabilito dalla Giunta Comunale.

ART. 21 USO DELL'ACQUA

1. Il concessionario ha facoltà di valersi dell'acqua concessa sotto l'osservanza del presente regolamento, per l'uso dichiarato nel contratto ed a servizio dello stabile, locale, stabilimento od esercizio in esso indicato, o delle persone ivi dimoranti, ma non può e non deve erogare, né permettere che venga erogata, una parte qualsiasi di detta acqua ad uso di altri stabili, sotto pena di richiesta di danni o di altra conseguenza di legge.
2. Spetta al Concessionario l'adempimento di ogni obbligo imposto dal regolamento di igiene circa l'uso dell'acqua.
3. Per ogni immobile occorre una distinta scrittura di concessione, e anche quando, per uno stesso stabile, si richiedano diversi modi di erogazione, oppure per concessioni di usi diversi.
4. Può essere richiesto per ogni unità immobiliare di uno stesso stabile o per concessioni di uso diverso un contatore, a condizione che esso possa venire collocato direttamente sulla tubazione di presa dell'immobile o adiacente ad essa.
5. E' vietato al Concessionario di fare commercio dell'acqua.

6. E' vietato l'uso improprio del consumo dell'acqua potabile così come previsto dalle norme di legge vigenti, in particolar modo nei casi di irrigazione di orti, campi e prati.
7. E' fatto divieto di allacciarsi all'acquedotto senza previa autorizzazione da parte del Comune
8. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, contravvenga alla facoltà di cui al comma 1 del presente articolo (uso difforme di quanto dichiarato nel contratto) ovvero al divieto di cui alla comma 6 del presente articolo, ovvero si allacci all'acquedotto comunale senza chiederne preventivamente l'autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

ART. 22

EVENTUALI INTERRUZIONI E DANNI

1. Il Comune, anche se stabilisce precisi impegni di fornitura, non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione o aumento di pressione, od altro qualsiasi inconveniente o danno che potesse derivare dalla concessione.
2. In particolare, sono a carico del concessionario i danni che, eventualmente, possono derivare dall'acqua sfuggita dalle tubazioni di presa.
3. In caso di interruzione parziale e totale dell'erogazione dell'acqua potabile, se essa duri oltre otto giorni dalla denuncia scritta fatta al Comune (ne fa fede la data del protocollo comunale), il Comune accorderà una proporzionale riduzione del canone dovuto.

ART. 23

TIPI DI CONCESSIONE

1. La concessione viene data in via principale per uso potabile ed estinzione incendi, tuttavia sono ammesse, entro i limiti di disponibilità dell'acqua, concessioni per uso industriale od altro.
2. Nel caso di deficienza d'acqua, potranno essere sospese le erogazioni che vengono impiegate per uso diverso dal potabile, facendosi in tal caso pure dar luogo alla sospensione del pagamento del prezzo dell'acqua.

ART. 24

SISTEMA DI EROGAZIONE

1. Le concessioni sono fatte, di regola, con sistema a contatore.
2. In casi speciali può essere adottato un altro sistema di misura.
3. Le erogazioni per estinzione incendi sono a bocca libera.

ART. 25

INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

1. E' competenza esclusiva del Comune di scegliere il luogo più adatto, per l'installazione del contatore, che di regola va posto nella proprietà del Concessionario o nell'abitazione dell'affittuario, sempre, però, in luogo di agevole accesso e che ne permetta una agevole lettura.

2. Qualora la sistemazione del contatore risulti inidonea, il Comune ha la facoltà di spostarlo a spese del Concessionario se il fatto dipende da esso Concessionario; in caso contrario, questi pagherà solo la eventuale differenza fra il costo della tubazione di presa occorrente e quella esistente.
3. E' fatto obbligo al concessionario di installare, sostituire e mantenere efficiente il contatore dell'acqua. Nel caso di inadempienze del concessionario, il Comune provvederà ai lavori necessari, tramite ditta di fiducia, con rivalsa delle spese sostenute e documentate sul concessionario

ART. 26

CONTATORI PER L'USO DI ACQUA DI PROPRIETA'

1. E' fatto obbligo per coloro che detengono fonti private di approvvigionamento dell'acqua, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge 319/76 come modificata dal D.Lgs. 152/99 installare il contatore, che quantifichi l'acqua prelevata, al fine della corresponsione dei canoni di allontanamento e depurazione;
2. Nel caso di inadempienza di cui al comma 1, il Comune provvederà ai lavori necessari, tramite ditta di fiducia, con rivalsa delle spese sostenute e documentate;
3. Nel caso specifico di avvenuta inadempienza di cui al c.1 sarà inoltre applicata una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

ART. 27

VERIFICHE

1. Il Concessionario può chiedere in ogni tempo, mantenendosi in regola con i pagamenti, la verifica del contatore.
2. L'Amministrazione comunale, può, a sua volta, far verificare dai suoi agenti il contatore, previo avviso da comunicarsi almeno 5 gg. prima della verifica.
3. E' fatto obbligo al concessionario di installare, sostituire e mantenere in efficienza il contatore dell'acqua. Nel caso di inadempienza del concessionario, il Comune provvederà ai lavori necessari, tramite ditta di fiducia, con rivalsa delle opere sostenute e documentate sul concessionario.

ART. 28

LETTURE

1. Ogni anno e, comunque periodicamente, l'Amministrazione comunale, mediante i suoi incaricati, procede alla lettura delle indicazioni del contatore, per stabilire la quantità di acqua erogata.
2. La lettura si ritiene come fatta in presenza del Concessionario e si considera come di fine anno solare.
3. Qualora, nel giro ordinario fatto dall'incaricato delle letture dei contatori, questi non avesse, per assenza del Concessionario o di persona da lui incaricata, la possibilità di accedere al contatore per rilevarne i dati di consumo dell'acqua, verrà lasciata nella cassetta postale dell'utente apposita cartolina con il consumo dell'anno precedente, il giorno e l'ora in cui verrà effettuato il secondo passaggio. In tutti i casi essa dovrà essere restituita, completa di tutte le indicazioni richieste, entro i termini stabiliti nella stessa all'ufficio comunale dei tributi.
4. Nel caso di impossibilitata lettura verrà addebitato al concessionario un importo pari alla quota fissa contrattuale più l'eventuale consumo dedotto dalla media dei consumi

degli ultimi tre anni o nel caso di concessione inferiore ai tre anni considerando la media dei consumi degli ultimi anni, oppure nel caso di concessione inferiore ad un anno per un consumo dedotto dal funzionario responsabile in accordo con il concessionario- fatto salvo, in ogni caso, la quota fissa contrattuale -.

5. Qualora non fosse possibile effettuare la lettura per più di tre anni l'Amministrazione provvederà d'ufficio alla sospensione del servizio.
6. Le spese di riattivazione del servizio, conseguente al pagamento del dovuto, saranno a carico del Concessionario inadempiente dietro certificazione dell'Ufficio Tecnico e dovranno coprire anche quelli sostenute dal Comune per la sospensione della fornitura, applicando i prezzi in corso previsti dal Capitolato generale d'appalto approvato dall'Amministrazione Regionale. Dovrà inoltre nuovamente essere corrisposto il contributo di allacciamento previsto dall'art. 20 (contributo fisso di allacciamento) del presente regolamento.
7. Ogni reclamo va indirizzato all'Ufficio Tributi del Comune che provvederà in merito.

ART.29 CONTATORE FERMO

1. Quando venisse constatato che, per una causa qualunque, il contatore avesse cessato di registrare il volume di acqua fornito, o fosse guasto o inaffidabile o si siano verificate perdite non dipendenti dal Concessionario e certificate dall' operaio fontaniere, fiduciario del Comune verrà calcolato un consumo pari alla media dei consumi degli ultimi tre anni o nel caso di concessione inferiore ai tre anni considerando la media dei consumi degli ultimi anni, oppure nel caso di concessione inferiore ad un anno per un consumo dedotto dal funzionario responsabile in accordo con il concessionario- fatto salvo, in ogni caso, la quota fissa contrattuale -.
2. Qualora il guasto fosse imputabile al Concessionario egli ha l'obbligo di sostituirlo entro e non oltre 30 giorni dalla rilevazione del guasto.

ART. 30 CAUSE DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

1. Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale al Comune spettante, qualsiasi inosservanza od infrazione ai disposti di cui agli articoli 11 (trapassi), 13 (tubazioni di presa), 17 (manovre), 18 (diramazioni interne), 19 (ispezioni), 21 (uso dell'acqua) e 32 (omissioni o ritardi nei pagamenti) e del presente regolamento o qualsiasi altra grave infrazione allo stesso, od atto del Concessionario o di chiunque, diretto ad ottenere o procurare un indebito godimento di acqua dà diritto al Comune di sospendere il servizio, fino a quando ogni cosa sia ridotta allo stato normale e fino a quando, previa diffida, il Concessionario non abbia soddisfatto il Comune di ogni suo avere, oppure di risolvere il contratto, per il che basta un semplice avviso raccomandato o notificato.
2. Nel caso che il Comune non risolva il contratto, il Concessionario continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali e non può pretendere alcun abbuono, rimborso od indennità.
3. Le spese di sospensione e di riattivazione del servizio, sono a carico del Concessionario, dietro certificazione dell'Ufficio Tecnico, applicando i prezzi in corso previsti dal Capitolato generale d'appalto approvato dall'Amministrazione Regionale.
4. Il servizio può inoltre essere sospeso quando la mancata denuncia o pagamento dei consumi si protrae per oltre tre mesi o nei casi previsti dagli artt. 20 (contributo fisso di allacciamento), 32 (omissioni o ritardi nei pagamenti), 34 (immobili con più appartamenti) e 35 (allevamenti) del presente regolamento.

5. Le spese di riattivazione del servizio, conseguente al pagamento del dovuto, saranno a carico del Concessionario inadempiente dietro certificazione dell'Ufficio Tecnico e dovranno coprire anche quelli sostenute dal Comune per la sospensione della fornitura, applicando i prezzi in corso previsti dal Capitolato d'appalto per la manutenzione dell'acquedotto comunale.
6. Dovrà inoltre nuovamente essere corrisposto il contributo di allacciamento previsto dall'art. 20 (contributo fisso di allacciamento) del presente regolamento.
7. Gli eventuali reclami non danno diritto a sospensione o differimento dei pagamenti, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge e dai regolamenti.

ART.31

MODALITA' DEI PAGAMENTI, DELLE RETTIFICHE E DEI RIMBORSI

1. Il pagamento dell'acqua, secondo tariffa e dei diritti e canoni sulle acque di allontanamento vengono eseguiti nel termine e con le modalità previste dalla fatturazione comunale, entro 30gg. dall'emissione della bollettazione.
2. Il Concessionario può presentare rimostranza entro 60 gg. dalla spedizione o notificazione.
3. Le eventuali rettifiche del ruolo, sono effettuate a cura dell'ufficio tributi e comunicate all'utente entro 90 gg. dalla rilevazione.
4. Gli eventuali rimborsi avvengono con mandati di pagamento entro 90 gg. dalla data di esecutività del provvedimento di accoglimento.
5. Gli eventuali reclami non danno diritto a sospensione o differimento dei pagamenti, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge e dai regolamenti.

ART. 32

OMISSIONE O RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Nel caso di parziale, ritardato o omesso pagamento del consumo di acqua, il Concessionario sarà considerato moroso e dovrà corrispondere gli interessi di mora previsti annualmente dalla Legge per il pagamento delle somme iscritte a ruolo, verrà inoltre applicata la sanzione pari al 30% del canone non pagato, con un minimo di Euro 50,00 ed un massimo di Euro 2.000,00 eventualmente maggiorata delle spese di notifica stabilite per legge.
2. E' facoltà del Comune, trascorsi tre mesi dal mancato o parziale pagamento del canone, previa diffida da effettuarsi con ordinanza del Sindaco almeno 10 giorni prima, sospendere l'erogazione dell'acqua.
3. L'erogazione viene ripristinata soltanto ad avvenuto pagamento del canone e delle relative sanzioni ed interessi di mora per omesso pagamento.
4. Le spese per i lavori e le manovre occorrenti per riattivare l'erogazione sono a carico del Concessionario dietro certificazione dell'ufficio Tecnico e devono coprire anche quelle sostenute dal Comune per la sospensione della fornitura, applicando i prezzi in corso previsti dal Capitolato generale d'appalto approvato dall'Amministrazione Regionale.
5. All'atto della riattivazione dell'erogazione dell'acqua, sospesa per colpa del Concessionario, dovrà essere corrisposto nuovamente il contributo di allacciamento previsto dall'art. 20 (contributo fisso dell'allacciamento) del presente regolamento.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPO I - EROGAZIONE A CONTATORE

ART. 33

TARIFFE E QUOTA FISSA

1. Le tariffe per il servizio di erogazione acqua potabile a contatore e il canone di allontanamento e depurazione delle acque sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri fissati in materia dall'Amministrazione Regionale o da altri Enti.
2. La tariffa sarà articolata in una quota fissa annuale e in corrispettivi unitari riferiti ai servizi di acquedotto, secondo il criterio degli scaglioni di consumo, fognatura e depurazione.
3. La tariffa per il servizio di acquedotto sarà suddivisa per i seguenti scaglioni di consumo:

UTENZE DOMESTICHE	Fasce di consumo	
tariffa agevolata	da mc. 0	a mc. 80
tariffa base	da mc. 81	a mc. 150
tariffa di 1° supero	da mc. 151	a mc. 250
tariffa massima	oltre mc. 250	

UTENZE PRODUTTIVE	Fasce di consumo	
tariffa agevolata	da mc. 0	a mc. 500
tariffa base	da mc. 501	a mc. 750
tariffa di 1° supero	da mc. 751	a mc. 1000
tariffa massima	oltre mc. 1000	

ART. 34

IMMOBILI CON PIU' APPARTAMENTI

1. Qualora un immobile sia composto da più appartamenti e vi siano quindi più unità immobiliari collegate (pluriutenze) ad un unico contatore centrale, in quanto non è possibile installare un contatore per ogni unità immobiliare, si procede alla tariffazione del fabbricato in riferimento ai consumi derivanti dalla lettura del contatore centrale e ad ogni appartamento vengono applicate le condizioni di pagamento previste per l'uso domestico maggiorato della quota fissa per ogni unità immobiliare.
2. Nel caso di un contatore centrale che serve più unità immobiliari, le modalità di suddivisione delle spese sono a discrezione del Concessionario, il Comune non entra comunque in merito alla suddivisione delle stesse.
3. Per ottenere l'agevolazione i titolari di pluriutenze devono fornire sotto loro responsabilità, la documentazione scritta, richiesta dall'Amministrazione, che certifichi il numero degli appartamenti esistenti nell'immobile la loro occupazione in

proprietà, comodato o locazione e annualmente le eventuali variazioni entro il termine, massimo della data di lettura .

4. Qualora non avvenisse la tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di cui al comma precedente, il Comune, con avviso di pagamento, provvederà a liquidare a tariffa piena i canoni pagati a tariffa agevolata, maggiorata del 100% con un minimo di Euro 25,00, ed un massimo di Euro 500,00 del canone evaso, degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo previsti dal regolamento comunale per le entrate ed eventualmente delle spese di notifica previste per legge.

ART. 35 ALLEVAMENTI

1. Per le attività di allevamento degli animali sarà applicato un costo unitario per mc del servizio, non superiore al 100% della tariffa determinata per le abitazioni civili nella fascia “ tariffa agevolata”, fermo restando l'applicazione della quota fissa.
2. Per ottenere la riduzione il proprietario o il conduttore deve munirsi di apposito contatore.
3. La tariffa sarà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 36 CANTIERI E RISTRUTTURAZIONI

1. Per le attività di uso cantiere è istituita una tariffa agevolata da applicarsi alle nuove costruzioni e/o alle ristrutturazioni complete di immobili.
2. Il costo unitario per mc del servizio è pari al 100% della tariffa determinata per le utenze ad uso domestico nella fascia “tariffa agevolata”,oltre la quota fissa.
3. E' fatto obbligo richiedere, nel caso di nuove costruzioni in opera, l'autorizzazione all'allacciamento dell'acqua potabile ad uso cantiere.
4. E' possibile richiedere, nel caso di ristrutturazioni, la modifica del contratto per uso cantiere.
5. L'utilizzazione ad uso cantiere è subordinata alla richiesta di autorizzazione ed alla stipula di specifico contratto di erogazione.
6. Dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui l'immobile è comunque utilizzato vengono applicate le tariffe relative al consumo dell'acqua potabile, secondo l'effettivo utilizzo e i relativi canoni di allontanamento e depurazione.
7. La mancata comunicazione di variazione da uso cantiere ad altri usi è sanzionata per un importo pari all'ammontare del 50% con un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00 dei canoni acque reflue e di allontanamento maturati dalla data di inizio ad uso cantiere alla data di effettivo utilizzo delle unità immobiliari, comprovata da verbale accertamento di violazione maggiorato degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo previsti dal regolamento comunale per le entrate ed eventualmente delle spese di notifica previste per legge.

CAPO II - EROGAZIONE A BOCCA LIBERA PER ESTINZIONE DI INCENDI

ART. 37 RUBINETTI DI CONTROLLO

1. Nelle concessioni a ruota libera per estinzione incendio, la tubazione di presa termina con un rubinetto di controllo, che viene installato in un punto scelto dall'Amministrazione comunale nella proprietà del Concessionario o da lui affidata ed è dato in custodia al Concessionario, munito di suggello, a garanzia della sua chiusura.
2. Il Concessionario assume l'obbligo formale di non aprire tale rubinetto se non per necessità derivanti da incendio, e di informare il Comune dell'apertura del suggello entro 24 ore dall'evento.
3. E' a carico del Concessionario la spesa per la nicchia cassetta o simili, occorrenti per collocare e proteggere il rubinetto di controllo.

ART. 38 USO DELL'ACQUA ANTINCENDI

1. L'acqua deve essere usata esclusivamente per i servizi di estinzione incendi.
2. L'erogazione dell'acqua ad uso antincendi è gratuita.
3. Le bocche o idranti antincendio sono normalmente del diametro di 4 centimetri e devono essere costruite secondo il tipo adottato dal Comune per i servizi antincendio.
4. Il Concessionario non può modificare la disposizione né il numero delle bocche antincendio senza il parere preventivo dell'Amministrazione comunale e senza previa modificazione del contratto.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 39 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'Amministrazione comunale designa un Funzionario Responsabile cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di fornitura acqua potabile, scarico delle acque di rifiuto e depurazione.

ART. 40 ABROGAZIONE

1. Il presente regolamento composto da n. 41 articoli sostituisce ogni altro atto regolamentare e normativo in generale precedentemente adottato in questo Comune nelle materie di cui trattasi.

ART. 41 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, composto da 41 articoli, entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2006.